






**Accordo quadro
tra
la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali
sui criteri di utilizzo per l'anno 2014 (primo trimestre) degli ammortizzatori
sociali in deroga nel Lazio**

La Regione Lazio e le Parti Sociali di seguito indicate:

- CGIL Roma e Lazio
- CISL Lazio
- UIL Lazio
- UGL Lazio
- Confindustria Lazio
- Federlazio
- Lega coop Lazio
- Confcooperative Lazio
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Lazio
- Casartigiani
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- Cisl Lazio
- Confapi Lazio

visto l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009 n° 2, e successive modifiche e integrazioni, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";

vista la Legge 28 giugno 2012 n° 92 ed in particolare l'art. 2 commi 64, 65, 66 che prevedono la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;



vista l'intesa Stato Regioni e Province autonome del 22 Novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive;

visti gli Accordi Quadro e relativi Addendum sottoscritti fra Regione Lazio e Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013;

viste le assegnazioni finanziarie per gli ammortizzatori sociali disposte nel corso dell'anno 2013 sulla base dei riparti predisposti dalla Conferenza Stato-Regioni, in base alle quali è stata conferita alla Regione Lazio complessivamente la somma di 144.770,00 Euro;

vista la Legge di Stabilità 2014, approvata in data 23 dicembre 2013;

preso atto che allo stato attuale la Conferenza delle Regioni ha dato parere negativo rispetto alla bozza di Decreto Interministeriale di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 54/2013;

considerato che il perdurante stato di crisi che caratterizza l'attuale situazione economico-sociale e la necessità di contrastare gli effetti occupazionali fortemente negativi rischia di protrarsi anche nel corso dell'anno 2014;

vista la nota ministeriale n. 43332 del 16 dicembre 2013, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire la continuità dell'intervento del sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali, invita le Regioni e le Province Autonome a provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e, comunque, non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 54/2013, convertito nella Legge 85/2013;

ritenuto necessario adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali come sopra indicate un accordo quadro finalizzato a regolare l'accesso agli ammortizzatori in deroga per il primo trimestre dell'anno 2014, che proroghi temporaneamente, fino al 31 marzo 2014, le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga secondo quanto già disciplinato nell'anno 2013 ed in particolare nell'Accordo Quadro del 4 luglio 2013;

considerato che l'andamento e l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga nel corso del 2013 impongono la necessità di ottimizzare l'uso dei fondi a disposizione, attraverso:

- una più puntuale e costante ricognizione delle prestazioni erogate e, quindi, dei fondi residui disponibili;
- l'individuazione di più stringenti criteri di concessione;

- rispetto di precisi termini per lo svolgimento delle complessive procedure per l'accesso agli ammortizzatori;
- la non sovrapposizione dei vari ammortizzatori disponibili.

Considerato inoltre il quadro delle risorse effettivamente disponibili e, nello specifico, la riduzione dell'intervento finanziario così come peraltro previsto anche nella Legge di Stabilità per l'anno 2014

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

1. Il presente Accordo quadro definisce i criteri per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio per il periodo 01 gennaio – 31 marzo 2014 e comunque fino all'entrata del Decreto Interministeriale del D.L. 54/2013

2. L'integrazione salariale costituita da CIG in deroga è consentita:
Ai datori di lavoro impossibilitati ad utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria.

Sono escluse le imprese ed i datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti. E' in particolare escluso il ricorso alla CIG in deroga qualora non sia dichiarata l'impossibilità di far ricorso al contratto di solidarietà, con ripartizione della riduzione d'orario su di una pluralità più ampia di lavoratori. Sono altresì esclusi i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, qualora, come previsto dal novellato art. 3, commi 1 e 2 della L. 223/91, gli Organi della procedura non siano in grado di dimostrare fondate prospettive di ripresa dell'attività, attraverso la cessione anche parziale della società stessa. Le parti sociali, si impegnano a valutare tutte le condizioni per l'accesso agli istituti previsti per la tutela in costanza di rapporto di lavoro compresi quelli di cui all'art. 5 comma 5 del Decreto Legge 148/93 (convertito con modificazioni nella Legge n. 236/1993). La verifica preventiva dei requisiti è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta, la quale sarà confermata in sede di accordo a seguito di esame congiunto.

Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in CIG in deroga, a meno che l'impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.

(Area containing numerous handwritten signatures and initials, including a large 'L' on the left and various initials on the right and bottom.)

3. Requisiti di ammissione

a) Natura giuridica datore di lavoro:

Imprese di ogni settore, studi professionali, nonché altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico. Nel caso di imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS ai sensi della legge 223/91, l'eventuale cassa in deroga può intervenire soltanto per il periodo non coperto dalla CIGS in legislazione ordinaria.

b) Requisiti dei lavoratori:

Occupati presso unità produttive ubicate nel Lazio, in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Per il requisito dell'anzianità dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro purché maturati nei 24 mesi precedenti l'inizio della CIG.

c) Tipologie contrattuali ammesse:

- dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ivi compresi gli apprendisti, in qualità di operai, impiegati, quadri, inclusi i soci lavoratori delle imprese cooperative, compresi quelli in regime ex DPR 602/70; i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi alla CIG in deroga al massimo fino alla scadenza del contratto in corso;
- lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
- con contratto di inserimento;
- lavoratori a domicilio

4. Durata del trattamento

La durata dei trattamenti alla CIG in deroga autorizzati sulla base di quanto previsto dal presente Accordo quadro non può superare la data del 31 marzo 2014. Tale termine dovrà comunque essere indicato negli accordi sottoscritti in sede istituzionale o aziendale.

I trattamenti, in caso di proroghe di periodi relativi all'anno 2013, sono limitati ad un ammontare di ore non superiore a quello effettivamente utilizzato, secondo le procedure indicate nel successivo paragrafo 6, lett.a).

5. Procedure

a. Prima Istanza

- 1) Le aziende che intendono beneficiarne, inviano richiesta di esame congiunto alla Regione Lazio, da presentare prima dell'inizio del periodo di CIG in deroga per il quale si richiede l'autorizzazione attraverso la casella di posta elettronica comunicata sul portale. Tale richiesta è inviata per conoscenza alle OO.SS. territorialmente competenti;
- 2) La Regione, successivamente, procederà, ad una convocazione delle Parti che condurrà, comunque, alla sottoscrizione di un verbale con il quale si considererà esperita la procedura di cui all'art. 5 L. 164/1975 per consentire alla richiedente di accedere allo strumento in deroga.
- 3) A seguito della sottoscrizione dell'accordo, entro 10 giorni successivi, a pena di decadenza, l'azienda invia la richiesta di integrazione secondo le procedure on line già definite dalla Regione ed attualmente in vigore;
- 4) La Regione Lazio, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza on line, adotta il provvedimento di autorizzazione nei limiti della disponibilità delle relative risorse finanziarie:
 - a) nei limiti dei massimali di costo orari definiti dall'INPS;
 - b) per non più di 40 ore settimanali per ogni lavoratore, salvo diversa previsione dei CCNL;

b) Proroghe

Nel caso di proroghe, è possibile prevedere una estensione del periodo di CIG in deroga fino al 31 marzo 2014, fermo restando quanto evidenziato nei punti precedenti in primo luogo riguardo il periodo massimo di concessione, sulla base di un nuovo accordo da sottoscrivere tra le parti in sede sindacale.

1. L'accordo dovrà contenere alcuni dati essenziali (causale, periodo interessato, lavoratori coinvolti) sulla base di un modello predisposto dalla Regione e disponibile on line (e allegato al presente accordo), e comprensivo del periodo totale di utilizzo degli ammortizzatori (ordinari e in deroga);
2. Entro i 10 giorni successivi, l'azienda presenta istanza on line alla Regione Lazio allegando relativo verbale di accordo;
3. La Regione Lazio, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza on line, adotta il provvedimento di autorizzazione.

L'importo del trattamento economico concesso, sarà ridotto, a partire dal 13mo mese di erogazione, secondo i criteri previsti dal comma 66 dell'art. 2 della legge 92 del 2012.

Resta comunque esclusa la possibilità di stipulare accordi in sede sindacale in casi di proroghe concernenti società che, in prossimità della scadenza degli ammortizzatori, hanno avviato procedure di mobilità ai sensi degli Art. 4 e 24 della 223/91. E' altresì

esclusa la possibilità di accordi in sede sindacale in caso di proroghe concernenti società nel settore della sanità privata, in quanto, in ragione delle specificità connesse alle normative, è necessario coinvolgere nell'esame congiunto anche i competenti uffici dell'Assessorato Regionale alla Sanità. In tali casi pertanto gli esami congiunti saranno svolti esclusivamente in sede istituzionale.

6. Monitoraggio Cig in deroga

Al fine di favorire un costante e puntuale monitoraggio delle risorse impegnate, le aziende devono: a) nel caso di proroghe, dichiarare in sede di esame congiunto, i dati sull'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso dell'anno 2013; b) comunicare alla Regione, mediante il sistema Cig on-line, i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore, inderogabilmente, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di effettiva sospensione. La mancata comunicazione darà luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa.

7. Controlli Cig in deroga

In riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di cig in deroga autorizzati, i datori di lavoro, al fine di consentire agli organi preposti, le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, devono comunicare on line preventivamente alla Regione Lazio, entro le ore 24 del giorno antecedente sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in cig.

E' considerato motivo di interruzione dell'erogazione dell'ammortizzatore in deroga, l'utilizzo, da parte del datore di lavoro, di lavoratori assunti con qualsivoglia tipologia contrattuale, per lo svolgimento dei medesimi compiti in precedenza assegnati ai lavoratori per i quali lo stesso datore beneficia dell'ammortizzatore in deroga. Del pari, si considera motivo di interruzione l'eventuale successiva esternalizzazione delle attività svolte dai lavoratori per i quali si fruisce del trattamento di CIG in deroga.

La Regione Lazio al fine di evitare l'abuso dell'ammortizzatore in deroga, si impegna a sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti, per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla legge regionale n. 16 del 2007 ed al Regolamento Regionale n. 7 del 14 febbraio 2008.

8. MOBILITÀ IN DEROGA

La disciplina dell'istituto della mobilità in deroga rimane sospesa così come previsto nell'Addendum del 31/10/2013 nelle more della emanazione del decreto interministeriale di cui al D.L. 54/2013. Al fine di una corretta definizione

dell'utilizzo dell'istituto della mobilità in deroga, anche in riferimento al bimestre novembre e dicembre dell'anno 2013, le parti si danno comunque atto della necessità di riconvocarsi successivamente all'emanazione dei decreti interministeriali di riparto delle risorse destinate alla Regione Lazio per l'anno 2014.

NORME FINALI

A seguito dell'emanazione del più volte citato Decreto Interministeriale previsto dal D.L. 54/2013, il presente Accordo cesserà i suoi effetti e le Parti si incontreranno nuovamente per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Tenuto conto che per l'anno 2013 gli stanziamenti messi a disposizione dal Governo ad oggi non sono stati sufficienti alla copertura di tutte le richieste pervenute, le autorizzazioni relative a mensilità 2013, conseguenti ad accordi già sottoscritti sia in sede Istituzionale che aziendale, nonché ad accordi ancora da sottoscrivere in sede Istituzionale e prive di copertura, resteranno sospese in attesa dell'assegnazione di relative eventuali risorse aggiuntive per l'anno 2013.

Licia Volpe

Roma

Maria Napolitano

Roberto Favele UGL

Ferdinando CISEL

Apostino Calogero UIL

Giuseppe Balsani COLL

Felice

Franco Ferranti CONFAPI LAZIO

Antonio Cardoni FEDERAZIONE

Luigi CISA LAZIO

Roberto Confente Lazio

Roberto Sarno FEDERALBERGHI LAZIO

ITALIANI

Roberto

Roberto

Antonio

Federico

Antonio

CONFINDUSTRIA LAZIO

CONFARTIGIANATO LAZIO

CNA LAZIO

CONFESERCENTI LAZIO

CONFCOMMERCIO LAZIO

LEGACOP LAZIO
Luca Di Noma

CONF COOPERATIVE LAZIO
Giuseppe